

**Decreto di approvazione della Convenzione
di affidamento in gestione della
Riserva Naturale Statale Gola del Furlo
8 ottobre 2001**

Convenzione

ai sensi dell'art. 4

del decreto del Ministero dell'ambiente 6 febbraio 2001

tra

il Ministero dell'ambiente, Servizio Conservazione della natura, con sede in Roma, via Capitan Bavastro 174, C.F. n. 97047140583, rappresentato dalla Dott.ssa PATRIZIA DE ANGELIS, Dirigente della Divisione IV del Servizio Conservazione della Natura

e

l'Amministrazione Provinciale di Pesaro ed Urbino, di seguito nominata Ente gestore, con sede in Pesaro, viale Gramsci n. 4, C.F. 00212000418, rappresentata dalla Dott.ssa ELISABETTA CECCHINI, Dirigente del Servizio Beni ed Attività Ambientali - Agricoltura - Caccia e Pesca e legale rappresentante dalla stessa ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, in nome e per conto e nell'interesse della quale agisce;

Premesso che

con il decreto del Presidente della Repubblica n. 549 del 3 dicembre 1999, "Regolamento recante norme di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente", è stata attribuita al Servizio Conservazione della Natura la competenza alla predisposizione degli atti normativi ed amministrativi relativi all'istituzione e alla gestione delle aree naturali protette;

con il decreto del Direttore Generale del Servizio Conservazione della Natura DEC/SCN/2000/1418 del 27 dicembre 2000 è stata attribuita alla Divisione IV di detto Servizio la competenza in materia di istituzione di riserve naturali;

con decreto del Ministero dell'ambiente del 6 febbraio 2001, pubblicato sulla G.U. n. 134 del 12 giugno 2001, è stata istituita la Riserva naturale statale denominata "Gola del Furlo" ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349 e dell'art. 8, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'art. 4 del menzionato decreto 6 febbraio 2001 ha individuato la Provincia di Pesaro ed Urbino quale organismo di gestione della Riserva naturale statale della Gola del Furlo e ha previsto la stipula di una apposita convenzione di affidamento in gestione tra detta Provincia e il Ministero dell'ambiente;

con il decreto del Direttore Generale del Servizio Conservazione della Natura del 18 giugno 2001, con il quale si è provveduto alla ripartizione e all'impegno del finanziamento di lire 9.000.000.000 a favore delle riserve naturali dello Stato, è stata assegnata la quota di lire 581.196.578 alla Riserva naturale statale denominata "Gola del Furlo";

che la Provincia di Pesaro ed Urbino con delibera di Giunta n. 172 del 25 luglio 2001 ha approvato lo schema di convenzione di affidamento in gestione trasmesso con nota del Ministero dell'ambiente Servizio Conservazione della Natura del 26 giugno 2001, prot. n. SCN/IVD/2001/12227;

tutto quanto ciò premesso le parti sopra indicate convengono e stipulano la seguente convenzione:



Art. 1

Le premesse sono da considerarsi parte integrante del presente atto.

Art. 2

Oggetto della presente convenzione è l'affidamento in gestione della Riserva naturale statale denominata "Gola del Furlo" alla Provincia di Pesaro ed Urbino, in applicazione di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto 6 febbraio 2001.

La convenzione disciplina in particolare:

- le struttura ed il personale da utilizzare nella gestione della riserva;
- le modalità di attuazione del piano di gestione;
- le prime iniziative ed attività di gestione nelle more della elaborazione ed approvazione del piano di gestione e del regolamento attuativo, previsti dall'art. 5 del suddetto decreto 6 febbraio 2001.

Art. 3

Nel rispetto della finalità di cui all'art. 2 del decreto 6 febbraio 2001 l'Ente gestore curerà la salvaguardia dell'ambiente naturale nella riserva naturale statale e promuoverà la ricerca scientifica e le iniziative tendenti a diffondere la conoscenza e la valorizzazione dei beni naturali dell'area protetta, con riferimento particolare alle finalità di tutela e di conservazione dell'ambiente naturale.

Art. 4

L'Ente gestore con la sottoscrizione del presente atto si impegna a:

- a. fornire al Ministero dell'ambiente la documentazione atta all'esercizio della vigilanza di cui all'art. 21 delle legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- b. redigere entro 6 mesi dalla stipula della presente convenzione, il piano di gestione ed il relativo regolamento attuativo della riserva naturale statale, secondo le indicazioni e i criteri previsti nell'art. 9 del suddetto decreto 6 febbraio 2001;
- c. individuare le strutture ed il personale da utilizzare nella gestione della riserva, da organizzarsi operativamente con l'Ufficio Unico - Servizio Associato per la gestione del Demanio - Agricoltura e Foreste (S.A.D.A.F.) già costituito tra le Comunità Montane dell'Alto e Medio Metauro, del Catria e Nerone e del Metauro, unitamente ai Servizi ed Uffici della Provincia;
- d. concordare l'attività di sorveglianza nei modi indicati dall'art. 10, comma 3, del suddetto decreto 6 febbraio 2001;
- e. a presentare annualmente al Ministero dell'ambiente una relazione tecnico-scientifica sullo stato dell'area protetta, sui risultati conseguiti e sui programmi di gestione del bene affidato. L'Ente gestore informerà, altresì tempestivamente il Ministero dell'ambiente di eventuali difficoltà riscontrate nell'esercizio delle funzioni affidate con la presente convenzione.

Art. 5

1. L'Ente gestore individua, tra il personale alle sue dipendenze, la seguente struttura operativa di gestione:



- a) un responsabile tecnico della riserva naturale statale;
 - b) un assistente tecnico;
 - c) un assistente amministrativo;
 - d) addetti idonei al lavoro manuale anche a tempo parziale.
2. L'Ente gestore potrà stipulare convenzioni con soggetti singoli, privati e cooperativi ai fini della gestione dell'area protetta e, per quanto al punto 1 del presente articolo, ove non sia possibile provvedere con personale dipendente.
 3. L'Ente gestore potrà altresì avvalersi di forme di integrazione del personale che prevedano l'utilizzazione di obiettori di coscienza, di associazioni di volontariato e di altre forme associative.
 4. Sede della struttura operativa di gestione è il Centro Documentazione del Furlo dell'Amministrazione Provinciale di Pesaro ed Urbino, sito in località Furlo di Acqualagna (PU).
 5. Il Ministero dell'ambiente è fatto salvo da ogni forma di rivendicazione dei terzi con cui l'Ente gestore ha rapporti.

Art. 6

1. Il piano di gestione della riserva naturale statale dovrà tra l'altro individuare:
 - a. le zone da destinare a protezione integrale per le specifiche finalità;
 - b. le opere necessarie all'eventuale ripristino dell'ambiente;
 - c. i tempi per la cessazione delle attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive della riserva;
 - d. la regolamentazione delle attività antropiche consentite;
 - e. l'individuazione di aree da acquisire per il conseguimento della finalità della riserva;
 - f. eventuali progetti di restauro e/o demolizione di fabbricati esistenti nell'area protetta;
 - g. la predisposizione di un piano di interventi prioritari determinati nel tempo, con allegato piano finanziario.
2. In applicazione di quanto disposto dall'art. 3 del decreto 6 febbraio 2001, la Commissione di riserva esprime parere obbligatorio sul piano di gestione della riserva naturale statale e sul relativo regolamento attuativo.
Trascorsi 60 giorni dalla presentazione alla Commissione di riserva dei suddetti strumenti di pianificazione, essi si intendono approvati; la Commissione di riserva qualora intenda richiedere all'Ente gestore chiarimenti, integrazioni o modifiche, ha la facoltà di sospendere una sola volta il suddetto termine.
3. Nel caso in cui l'Ente gestore non dovesse trasmettere i suddetti strumenti di pianificazione entro i termini richiesti dal punto b. del precedente articolo 4, il Ministero dell'ambiente, previo preavviso, nominerà entro 60 giorni un Commissario ad acta per la redazione degli stessi strumenti secondo le indicazioni fornite dalla Commissione di riserva.



4. Il piano di gestione è adottato dal Ministero dell'ambiente entro i tre mesi dalla redazione, previo il suddetto parere obbligatorio della Commissione di riserva, sentita la Regione che è tenuta ad esprimersi nei termini di cui all'art. 35, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
5. Per la redazione dei suddetti strumenti di pianificazione l'Ente gestore potrà avvalersi di proprie strutture ovvero dell'apporto di esperti qualificati.
6. All'onere derivante dalle attività per la redazione del piano di gestione e del regolamento attuativo della riserva naturale statale si fa fronte con il trasferimento dei fondi assegnati nell'esercizio finanziario 2001 pari alla somma di lire 581.196.578
7. Qualora applicabile il comma 3 del presente articolo, la somma dovuta verrà decurtata delle relative spese a valere sulle risorse destinate nell'anno 2002.

Art.7

1. Fino all'adozione, da parte del Ministro dell'ambiente, del piano di gestione e del relativo regolamento attuativo, l'Ente gestore provvede alle attività di gestione urgenti, definendo programmi di manutenzione e di primo avvio della riserva, in collaborazione con la Commissione di riserva di cui all'art. 3 del decreto 6 febbraio 2001 qualora già legittimamente insediata.
2. In particolare l'Ente gestore si impegna a sviluppare in tempi brevi le seguenti attività:
 - a. azioni di divulgazione volte a pubblicizzare le aree protette (simbolo delle aree protette, ecc.);
 - b. progetti didattici;
 - c. tabellazione;
 - d. centro visite;
 - e. visite guidate;
 - f. manutenzioni ordinarie;
 - g. attività antincendio;
 - h. attività di volontariato.

Art. 8

1. All'onere derivante dalle prime spese per l'avviamento delle necessarie strutture operative della Riserva naturale statale della Gola del Furlo e delle azioni di investimento di primaria necessità per l'attività di conservazione e salvaguardia dell'habitat naturale della Riserva medesima, si fa fronte con il trasferimento di lire 581.196.578 di cui al precedente art. 6, comma 6.
2. Successivamente, per far fronte all'onere derivante dalla gestione ordinaria della riserva naturale statale, si provvederà ad autorizzare il trasferimento delle somme ripartite ed impegnate per ciascun esercizio finanziario, tenendo conto dei principi generali della contabilità dello Stato, compatibilmente con la relativa disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e con riferimento al decreto inministeriale di riparto delle risorse di detto capitolo e al decreto direttoriale di ripartizione delle risorse destinate alle riserve naturali.

Art. 9

Per ogni controversia che dovesse insorgere è competente il Foro di Roma.



Art. 10

Il presente atto è impegnativo per l'Ente gestore dal momento della sua sottoscrizione, lo diverrà per il Ministero dalla data di registrazione del decreto di approvazione della presente convenzione.

Roma, li 08 OTT. 2001

Per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
Il Dirigente della Divisione IV del Servizio Conservazione Natura

Dott.ssa Patrizia De Angelis Patrizia De Angelis



Per l'Amministrazione Provinciale di Pesaro ed Urbino
Il Dirigente del Servizio Beni ed Attività Ambientali

Dott.ssa Elisabetta Cecchini Elisabetta Cecchini